

Comuni montani: richiesta contributi a fondo perduto dal 10 febbraio al 24 febbraio 2021

di [Cinzia De Stefanis](#)

Pubblicato il 16 Febbraio 2021

Sulla rampa di lancio la richiesta dei contributi da parte degli operatori Iva classificati come totalmente montani, che hanno domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni montani colpiti da eventi calamitosi ancora in atto al 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dell'emergenza Covid-19) e che non hanno presentato domanda nel periodo stabilito (15 giugno – 13 agosto 2020).


Comuni montani: inquadramento

Ricordiamo che l'articolo 60, comma 7-sexies, del [DL "Agosto"](#), ha previsto nei Comuni montani la possibilità di presentare l'istanza per l'erogazione del contributo a fondo perduto (articolo 25 del [DL "Rilancio"](#)) anche a quegli operatori Iva che non l'avevano presentata in quel periodo.

L'istanza può essere presentata a partire dal giorno 10 febbraio 2021 e non oltre il giorno 24 febbraio 2021.

Entro lo stesso termine è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa; l'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

E' con il [provvedimento dell'agenzia entrate del 5 febbraio 2021 Prot. n. 36282/2021](#) che vengono indicate le modalità operative per richiedere il contributo a fondo perduto da parte degli operatori Iva classificati come totalmente montani.



Soggetti interessati alla presentazione dell'istanza

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto:

- dai titolari di reddito agrario (articolo 32 del Tuir) con volume d'affari nell'anno 2019 non superiore a 5 milioni di euro;
- dagli altri soggetti con ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), del Tuir o compensi di cui all'art. 54, comma 1, del medesimo Tuir non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

A chi non spetta il contributo

Il contributo non spetta, in ogni caso:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza;
- agli enti pubblici di cui all'art. 74 del Tuir;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del Tuir;
- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, alla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

A chi non spetta il contributo

Il contributo non spetta, in ogni caso:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza;
- agli enti pubblici di cui all'art. 74 del Tuir;

- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del Tuir;
- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, alla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

...

[CONTINUA...>>]

A cura di Cinzia De Stefanis

Martedì 16 febbraio 2021

Scarica la versione integrale dell'articolo in PDF... clicca sul tasto rosso più sotto?